

CONVENZIONE
DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva" di seguito denominata "Soggetto Promotore", con sede legale in Roma, Viale XXI Aprile, 15, codice fiscale e partita IVA 06623061006, nella persona del suo Legale Rappresentante, prof. Francesco Mancini,

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, di seguito denominata "Soggetto Ospitante", con sede legale in Napoli, Via Sergio Pansini, n. 5 - cap 80131 codice fiscale e partita IVA 06909360635, nella persona del suo Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino,

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

L'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Soggetto Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Presso il Soggetto Ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di venti alunni per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*).

ART. 5

Il Soggetto Promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi saranno coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché dalla polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto Ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

Il Soggetto Promotore si impegna con il Soggetto Ospitante a garantire le attività formative e/o di aggiornamento, da concordare tramite un accordo con il Responsabile della struttura.

ART. 7

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata solo su esplicita richiesta di una delle due parti, salvo disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Le parti concordano che, qualsiasi controversia possa nascere dalla presente Convenzione, il Foro competente sarà quello di Napoli.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene firmato digitalmente da entrambe le parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Istituto "Associazione Scuola
di Psicoterapia Cognitiva"
Il Rappresentante Legale
Prof. Francesco Mancini

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
Il Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino